



COMUNE DI FERRAZZANO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

P.zza Spensieri 19, 86010
T. 0874 438926 - F. 0874 412722
E. comune.ferrazzanocb@legaimail.it
P.I. 00170690705



Entrotterra
Italiano
d'Ecceellenza

Prot. N.

Data 12/08/2022

Ordinanza n° 22

DIVIETO DI ABBANDONO DELLE DEIEZIONI CANINE IN LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO E SALVAGUARDIA AREE VERDI ATTREZZATE

IL SINDACO

Premesso che il suolo pubblico o di pubblico utilizzo (strade, marciapiedi, piazze, aree verdi attrezzate ed individuate da apposita segnaletica, zone attrezzate per parchi giochi, aree antistanti edifici pubblici o privati (ricadenti su suolo pubblico) a causa dell'incuria dei proprietari e/o conduttori di cani, viene frequentemente sporcato dalle deiezioni solide e liquide di tali animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, ipovedenti e anziani, nonché grave pregiudizio al pubblico decoro;

premessato che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, per eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;

considerato che la mancata rimozione delle deiezioni solide e liquide dei cani sul suolo pubblico, oltre a costituire atto di inciviltà, può comportare rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte;

dato atto che esiste un disagio dei cittadini determinato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino;

rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

ritenuto che i luoghi pubblici ed aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti;

considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini e proprietari di cani;

ritenuto necessario che il proprietario e/o conduttore del cane sia dotato di idonee attrezzature di raccolta di deiezioni solide, e elementi per il risciacquo di deiezioni liquide;

vista l'incuria dimostrata del buon vivere civile di alcuni proprietari e/o detentori degli amici a quattro zampe;

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità civili e penali, sarà irrogata la sanzione amministrativa di cui all'art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000 richiamata nelle premesse.

Le forze dell'ordine preposte alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenute a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali.

DISPONE

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art.7bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro.

AVVERTE

Che gli obblighi sanciti nella presente ordinanza sussistono per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale.

Il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida, nonché nei confronti delle unità cinofile nel corso delle proprie funzioni.

DISPONE

Che la presente ordinanza, sia notificata:

1. Alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo.
2. Alla Polizia Municipale in sede.
3. Al Comando Carabinieri di Mirabello Sannitico.

Che il presente provvedimento avrà efficacia dalla data della pubblicazione.



Il Sindaco
Antonio Cerio